

SENATO DELLA REPUBBLICA
VIII LEGISLATURA

(N. 395-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(RELATORE CIOCE)

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interpretazione autentica dell'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635

d'iniziativa dei senatori SICA, FORMA e DI LEMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1979

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione ha ritenuto all'unanimità di approvare il provvedimento in esame, e ciò in considerazione del fatto che il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, così come formulato, non fissa alcuna differenza fra « omessa o ritardata » richiesta di trascrizione di atti, di sentenze e di ogni altra trascrizione obbligatoria per legge.

Va ricordato che nel corso della sua applicazione, il decreto del Presidente della Repubblica n. 635 ebbe bisogno di una circolare chiarificatrice.

Detta circolare, cui non può sicuramente conferirsi valore e potere di legge, ebbe a chiarire che « ritardo od omissione » coincidevano perfettamente.

Non è chi non veda in tale interpretazione una evidente violazione di norme giuridiche e lessicali.

« Ritardare » od « omettere » rappresentano due ben distinti comportamenti la cui importanza non può sfuggire nel momento in cui diventano oggetto di precise sanzioni di legge.

Non può essere considerato sullo stesso piano sanzionatorio il comportamento di chi ometta deliberatamente di dare esecuzione ad una precisa disposizione di legge e di chi, invece, può essere costretto, per ragioni diverse e talvolta giustificate, a dare esecuzione con ritardo a quella stessa norma.

Rilevata quindi tale sostanziale differenza di comportamenti, la Commissione ha ritenuto di dovere fissare un termine entro il

quale, trascorso quello di giorni 30 stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica in esame, sia possibile ritenere come « tardiva » la richiesta di trascrizione degli atti indicati.

Il termine proposto dai presentatori del disegno di legge, fissato in giorni 365, è stato ritenuto eccessivo da parte della Commissione ed è stato quindi giustamente contenuto in giorni 90.

In tali sensi si è anche pronunciato il rappresentante del Governo il quale ha perfettamente condiviso il giudizio espresso sulla eccessiva ampiezza del termine.

Di tutta evidenza, quindi, l'indispensabilità di approvare la modifica in esame.

La Commissione ha ritenuto, altresì, di accogliere la proposta formulata dal sottoscritto relatore circa la sostituzione nel titolo del disegno di legge, delle parole « Interpretazione autentica », con l'altra: « Modifica ».

Trattasi, invero, più che di una interpretazione, di una vera e propria modifica della norma, anche se tale modifica, come innanzi si è detto, rappresenta un intervento chiarificatore che il legislatore avrebbe il dovere di compiere ogni qualvolta la norma di legge formulata presenta difficoltà interpretative e non si pone in termini di assoluta certezza.

Tutto ciò stante, si invita l'Assemblea all'approvazione del provvedimento.

CIOCE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore LOMBARDI)

13 febbraio 1980

La Commissione, esaminato in sede ristretta il disegno di legge, esprime parere contrario in quanto la norma che si vorrebbe introdurre nell'ordinamento non ha carattere interpretativo, come indicato nel titolo, bensì ha natura innovativa.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTI

Interpretazione autentica dell'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635

Articolo unico.

Deve intendersi per omissione della richiesta di trascrizione degli atti e sentenze e di ogni altra trascrizione obbligatoria, di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, la presentazione di tale richiesta oltre il termine di 365 giorni dalla data degli atti o sentenze, di cui si richiede la trascrizione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica dell'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635

Articolo unico.

Deve intendersi per omissione della richiesta di trascrizione degli atti e sentenze e di ogni altra trascrizione obbligatoria, di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, la presentazione di tale richiesta oltre il termine di 90 giorni dalla data degli atti o sentenze, di cui si richiede la trascrizione.